



Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma cutaneo e altre disposizioni per la prevenzione e la diagnosi precoce della malattia

A.C. 813

Dossier n° 179 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
10 febbraio 2025

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	813
Titolo:	Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma cutaneo e altre disposizioni per la prevenzione e la diagnosi precoce della malattia
Iniziativa:	Parlamentare
Numero di articoli:	4
Commissione competente :	XII Affari sociali
Sede:	referente
Stato dell'iter:	In corso di esame in Commissione

Contenuto

La proposta di legge in esame è diretta ad istituire la **Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma cutaneo**, introducendo anche alcune misure complementari finalizzate alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica su tale tema. Nel corso dell'esame in sede referente sono state apportate limitate modifiche al provvedimento; qui di seguito si procederà ad una sintetica illustrazione del contenuto del testo quale risultante dalle modifiche approvate.

Il provvedimento si compone di **4 articoli**.

L'**articolo 1** prevede che la Repubblica riconosca il **primo sabato di maggio** di ogni anno quale **Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma cutaneo**, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della prevenzione di tale malattia e di promuovere iniziative per la diagnosi precoce a favore dei soggetti maggiormente esposti ai fattori di rischio (comma 1).

Viene poi disposto che in occasione della Giornata di cui al comma 1, lo Stato, le regioni, gli enti locali, le aziende sanitarie, le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione e gli enti del Terzo settore possono organizzare attività di sensibilizzazione e di *screening* per la prevenzione del melanoma cutaneo (comma 2).

E' infine precisato (comma 3) che la Giornata **non determina effetti civili** ai sensi della [L. n. 260/1949](#).

La **legge 260 del 1949**, recante **disposizioni in materia di ricorrenze festive**, all'articolo 2 reca l'elenco dei **giorni considerati festivi a livello nazionale**, agli effetti della osservanza del completo orario festivo e del divieto di compiere determinati atti giuridici. Nel corso degli anni tale elenco ha subito gli effetti di vari interventi normativi, tra i quali si ricordano:

- la legge 54 del 1977, che ha soppresso alcune festività tra quelle elencate dalla legge 260 del 1949 e ha spostato la celebrazione della festa nazionale della Repubblica (2 giugno) alla prima domenica di giugno;
- il D.P.R. 792 del 1985, che reca l'elenco delle ricorrenze religiose riconosciute quali giorni festivi (e che ha determinato, in particolare, il ripristino della festività del 6 gennaio);
- la legge 336 del 2000 che ha ripristinato, a decorrere dal 2001, la festività del 2 giugno.

Nell'individuare le **solennità civili**, l'articolo 3 della legge 260 del 1949 fa discendere da tale qualifica gli effetti dell'imbandieramento dei pubblici edifici e dell'orario ridotto negli uffici pubblici. Tuttavia, la legge 54 del 1977, agli articoli 2 e 3, ha disposto che le solennità civili previste per legge, che cadano nei giorni feriali, non determinano riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici né costituiscono giorni di vacanza o possono comportare riduzioni di orario per le scuole di ogni ordine e grado.

Piuttosto, nelle giornate prescelte si svolgono celebrazioni solenni, manifestazioni e iniziative di sensibilizzazione sui temi della ricorrenza.

L'**articolo 2** attribuisce al Ministero della salute il compito di realizzare **campagne di informazione e divulgazione scientifica** volte a sensibilizzare la popolazione generale sull'importanza della prevenzione

primaria e secondaria del melanoma cutaneo, a tal fine avvalendosi di divulgatori scientifici, degli enti del Terzo settore e delle associazioni impegnate nella prevenzione del melanoma (comma 1).

E' inoltre facoltà del Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministero della salute, promuovere nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, la **diffusione di buone norme di prevenzione primaria**, come l'autoesame della cute, per ridurre i fattori di rischio (comma 2).

Ai sensi dell'**articolo 3**, le regioni e le aziende sanitarie locali possono promuovere e realizzare **campagne di screening per la prevenzione del melanoma cutaneo** destinate agli **individui portatori di particolari fattori di rischio**. Tra questi in particolare vengono menzionati la familiarità di primo grado per il melanoma, il fototipo basso, la residenza in territori climaticamente esposti a frequenti precipitazioni nevose, i lavoratori foto esposti e la residenza in zone marittime dove l'indice universale di radiazione ultravioletta solare (UV index) è più alto.

L'**articolo 4** prevede la **clausola di invarianza degli oneri finanziari**, disponendo che all'attuazione della legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

L'articolo 1, istitutivo della Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria, appare riconducibile alla materia esclusiva di competenza statale «**ordinamento civile**», di cui all'articolo 117, secondo comma, lett. l), Cost., richiedendo, per sua natura, una disciplina unitaria a livello nazionale.

Con riguardo alla organizzazione di attività di sensibilizzazione e di *screening* per la prevenzione del melanoma cutaneo (art. 1, comma 2), alla realizzazione di campagne di informazione e divulgazione scientifica di sensibilizzazione sul tema e alla promozione nelle scuole della diffusione di buone norme di prevenzione primaria (art. 2), nonché alla realizzazione di campagne di *screening* per la prevenzione del melanoma cutaneo destinate agli individui portatori di particolari fattori di rischio (art. 3), assume rilievo la competenza concorrente in materia di **tutela della salute** (art. 117, terzo comma, Cost.).

Le iniziative previste agli articoli 1, 2 e 3 non sembrano tuttavia richiedere forme di raccordo fra Stato e Regioni, in quanto – al di là della dimensione nazionale – hanno carattere facoltizzante e non comprimono, comunque, l'autonoma potestà di Regioni ed enti locali di organizzare attività e iniziative in materia.

Cost179	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	✕ CD_istituzioni
	Servizio Studi Dipartimento Affari Sociali	st_affarisociali@camera.it - 066760-3266	✕ CD_sociale